

Da Troise Costantino

Roma, 11/11/2013
Prot. n. 1661/2013/Servizi

RISPOSTA:

Con sentenza n. 9253/2013, il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato da numerose sigle sindacali, tra cui l'Anaa-Assomed, annullando il decreto 04.07.2012 n. 114 del Presidente della Regione Lazio, nella parte in cui prevede la maggiorazione delle tariffe della LPI nella misura del 10%.

Il TAR Lazio ha ritenuto illegittima la maggiorazione perché era stata finalizzata dalla Regione Lazio a coprire un ipotetico incremento dei costi, sostenuto dalle Aziende sanitarie per l'organizzazione della libera professione intramoenia, mentre, alla luce della documentazione acquisita nel corso del giudizio, la crescita dei costi effettiva era risultata minore rispetto alla percentuale della stessa maggiorazione.

Va sottolineato che, tuttavia, il TAR Lazio non ritiene di per sé illegittima l'imposizione di una maggiorazione sull'attività intramoenia da parte di una Regione, anzi ne ha implicitamente riconosciuto la legittimità.

Ciò lascia aperta la possibilità che la Regione Lazio imponga nuovamente la maggiorazione sulle tariffe della LPA parametrandone la misura all'effettivo aumento dei costi per l'organizzazione della libera professione intramoenia.

Un'ulteriore nota stonata è costituita dalla pronuncia n. 9254/2013 del TAR Lazio su un separato ricorso proposto dall'Anaa-Assomed e dal dr. Sandro Petrolati sempre in merito alla stessa questione.

Quanto alla posizione del dr. Petrolati, il TAR Lazio ha dichiarato tale ricorso inammissibile in quanto i legali dell'Anaa-Assomed hanno evidentemente ommesso di depositare in allegato al ricorso documentazione (quale, ad esempio, un semplice stato di servizio) attestante il possesso della qualifica di dirigente del Servizio sanitario nazionale da parte del medesimo medico.

Quanto alla posizione dell'Anaa-Assomed, il ricorso in esame è stato improcedibile, in quanto riproponeva per la seconda volta la stessa questione della legittimità della

COORDINAMENTO SERVIZI ANAAO ASSOMED

Via XX Settembre, 68 – 00187 Roma
Telefono 064245741 – fax 0648903523
e-mail: servizi@anaao.it

maggiorazione sulla LPI, di cui si è detto sopra e che era stata già proposta sempre dall'Anaa-Assomed nell'altro giudizio presentato congiuntamente ad altre sigle sindacale.

Quindi, il secondo ricorso proposto singolarmente dall'Anaa-Assomed violava il principio del bis in idem, secondo cui, come noto, la stessa questione, già oggetto di giudizio, non può essere riproposta nuovamente all'Autorità giudiziaria.

Quanto all'aspetto della ripetibilità della maggiorazione del 10% sulle prestazioni libero professionali, va premesso che essa di fatto costituisce un'imposta a carico del paziente.

Infatti, essa viene applicata in aumento alle tariffe delle prestazioni libero professionali intramurarie già determinate nei regolamenti aziendali.

Ne consegue che tale imposizione non incide sul compenso spettante al medico per la prestazione intramuraria, il quale resta invariato.

Viceversa, la maggiorazione grava sul paziente, il quale è costretto a pagare un importo aggiuntivo, direttamente destinato alle Aziende sanitarie, rispetto a quello che sarebbe normalmente dovuto al medico per la prestazione sanitaria.

Pertanto, il soggetto realmente legittimato a chiedere il rimborso è il paziente e non il medico, il quale ha percepito, a prescindere dalla maggiorazione, il compenso ordinariamente previsto per la propria prestazione.

Piuttosto, sarebbe praticabile un'azione risarcitoria nei confronti della Regione Lazio, laddove si dimostrasse che l'imposizione della maggiorazione ha determinato una riduzione del numero di prestazioni libero professionali intramurarie dei medici.

Avv. Francesco Maria Mantovani
Consulente legale Anaa Assomed